

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 6 ottobre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998 e del 9 dicembre 1999¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 10 Salari minimi
 (valevole dal 1° gennaio 2001 risp. dalla stagione estiva 2001)

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2001 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.

6 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

 Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 1998 4400 4401, 1999 8666

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.